

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 28 del 19 giugno 1979

Oggetto: Accordo Amministrativo per l'applicazione della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di S.Marino in materia di sicurezza sociale firmata a Roma il 10 luglio 1974.

Con circolare n. 37/1976, in carenza dell'Accordo Amministrativo in oggetto, sono stati forniti alcuni chiarimenti e le prime istruzioni, che si confermano, per una pronta attuazione della Convenzione italo-sammarinese in materia di sicurezza sociale.

Alla suddetta circolare è stato allegato il testo della Convenzione medesima (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 4 settembre 1975), limitatamente alle parti relative alla materia infortunistica, nonché un elenco - avente valore indicativo - delle protesi e le altre prestazioni in natura di grande importanza.

Si informa che l'Accordo Amministrativo previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione è stato sottoscritto in data 19 maggio 1978 ed è entrato in vigore in data 1° novembre 1975 (v. art. 39 Acc.Amm.).

Nel trasmetterne il testo, per la parte concernente la materia infortunistica, si forniscono, a scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 37/1976, le seguenti istruzioni integrative.

Circa la erogazione delle prestazioni in natura agli assistiti che rientrano nelle ipotesi previste dagli articoli 23 (lavoratori frontalieri e stagionali) e 25 (trasferimento di dimora e residenza) della Convenzione, resta confermato dall'articolo 19 dell'Accordo che gli interessati, per poterne beneficiare, dovranno esibire alla Istituzione locale un attestato, fornito dal proprio Istituto assicuratore, dal quale risulti il loro diritto alla assistenza.

In proposito giova, peraltro, sottolineare che la Sede cui sia stato richiesto il rilascio di tale documento dovrà provvedere a redigerlo secondo lo schema del modulo allegato "Attestato concernente il diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali".

Per quanto concerne le prestazioni in denaro resta, parimenti, confermato dal medesimo articolo 19 (punto 5) quanto già preannunciato: la Sede dovrà corrispondere direttamente ai propri assicurati, sulla base delle eventuali comunicazioni dell'Istituto sammarinese, gli importi loro dovuti, mentre dovrà astenersi dall'erogare somme di denaro agli assistiti per conto di detto Istituto, salve espressa richiesta e nella misura dallo stesso indicata.

Con riferimento a quanto già stabilito dall'articolo 26 della Convenzione in materia di protesi e di altre prestazioni di grande importanza, assume particolare rilievo l'articolo 20 dell'Accordo Amministrativo che, in analogia con la normativa C.E.E., precisa:

- quali sono le prestazioni che rientrano in tale categoria (vedi elenco allegato all'Accordo Amministrativo);
- quale è la procedura da seguirsi nei casi, già fatti salvi dalla Convenzione, in cui la loro erogazione non può essere differita;
- cosa si intende per "urgenza assoluta" delle prestazioni di grande importanza ed, in particolare, come stabilirla nella ipotesi di rottura o deterioramento di uno dei presidi protetici di cui ai primi 7 numeri dell'elenco.

In materia di silicosi ed asbestosi da rischio misto si sottolinea come resti confermato dall'articolo 22 dell'Accordo quanto già anticipato, con la predetta circolare n. 37/1976, circa la definizione della attività suscettibile di provocare o aggravare tali tecnopatie e sul valore definitivo che, in via di reciprocità, ciascuna delle due istituzioni deve attribuire all'esito degli accertamenti effettuati dall'altra.

Con l'occasione si ribadisce la necessità che, in vista della procedura per il rimborso stabilita al punto 5 del predetto articolo 22, le Sedi, una volta conclusi gli adempimenti di competenza previsti per le ipotesi considerate dall'articolo 30, 2° comma e 32 della Convenzione (aggravamento), segnalino prontamente i casi di ripartizione degli oneri a questa Direzione generale, Servizio prestazioni assicurative, per l'ulteriore corso degli adempimenti nell'ambito della normativa bilaterale.

Da ultimo si segnala che l'Accordo Amministrativo stabilisce, agli articoli 31 e 32, 2° paragrafo, che le spese sostenute per la concessione delle prestazioni in natura e, rispettivamente, per gli accertamenti sanitari concernenti la materia infortunistica, sono rimborsate dalla Istituzione competente a quella che vi ha provveduto, sulla base degli importi effettivi quali risultano dalla contabilità di quest'ultima Istituzione.

Per uniformare gli adempimenti relativi alla richiesta di rimborso è stato predisposto l'allegato schema di modulo "Conto individuale delle spese effettive per le prestazioni in natura e gli accertamenti sanitari", cui le Sedi, nel seguire le procedure già indicate con la circolare n. 37/1976, dovranno attenersi.

Eventuali dubbi e difficoltà di applicazione della presente circolare dovranno essere segnalati a questa Direzione generale, Servizio prestazioni assicurative.

La presente circolare ed i relativi allegati costituiscono, unitamente alla più volte richiamata circolare n. 37/1976, parte integrante del volume di cui alla circolare n. 55/1976 che, come è noto, raccoglie tutta la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E.